

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3243 del 27/06/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VEGA CARBURANTI SPA per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e bar, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3421 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VEGA CARBURANTI SPA** per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e bar, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30, Loc. Crespellano.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **VEGA CARBURANTI SPA** (C.F. 00167460278 e P.IVA 00167460278) per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e bar, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30, Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la società **VEGA CARBURANTI SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **VEGA CARBURANTI SPA** (C.F. 00167460278 e P.IVA 00167460278) con sede legale in Comune di Venezia (VE), via Ceccherini n. 1, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 29/12/2021 (Prot. n. 66155) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di dilavamento e domestiche a seguito acquisizione di ramo d'azienda costituito dalla porzione di distribuzione carburanti e bar, facente parte uno stabilimento già oggetto di AUA vigente intestata alla società TOP WASH SNC
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3354 del 24/01/2022 (pratica SUAP n. 1884/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2022 al PG/2022/10199 e confluito nella **Pratica SINADOC 5933/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/12947 del 27/01/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6914 del 12/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/02/2022 al PG/2022/23642, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12753 del 16/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2022 al PG/2022/44123, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 01/03/2022 (Prot. SUAP n. 10001), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/62663 del 14/04/2022 ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/91452 del 01/06/2022 ha provveduto a sollecitare il Comune di Valsamoggia all'espressione del parere di competenza per autorizzare lo scarico domestico in acque superficiali così come descritto al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34826 del 23/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/06/2022 al PG/2022/103943, ha trasmesso al Comune di Valsamoggia la documentazione richiesta da ARPAE APAM in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso in data 14/04/2022, con esplicita domanda di espressione del parere di competenza e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.
- Il S.U.A.P. con propria mail del 23/06/2022, pervenuta ad ARPAE-AACM in pari data ha provveduto a comunicare il regime di silenzio assenso da parte del Comune di Valsamoggia ad per autorizzare lo scarico domestico in acque superficiali così come descritto al punto 1 della suddetta decisione
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento (prima pioggia) in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 0,00. in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 24/06/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto VEGA CARBURANTI SPA**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30 Loc. Crespellano**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento potenzialmente contaminate (prima pioggia) in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico S1 parziale** in acque superficiali (fosso di campagna), mediante una condotta in comune con altra ditta e classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue di dilavamento” costituito dalle acque di dilavamento potenzialmente contaminate (prima pioggia) in uscita dall’impianto di trattamento delle acque, prima dell’immissione in condotta lo scarico è dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento da assumersi come punto di campionamento dei limiti.

La condotta di recapito dei reflui nel reticolo idrografico superficiale, è rappresentata da una tubazione di proprietà della stessa Vega che si è assunta la responsabilità degli eventuali interventi di manutenzione e/o pulizia, che convoglia nello stesso corpo idrico ricettore anche uno scarico di acque reflue industriali originate dallo stabilimento di una altra ditta regolarmente munita di AUA. Prima dell’immissione finale nel fosso di campagna di proprietà della ditta Vega, la condotta è dotata a sua volta di un pozzetto di ispezione e campionamento.

**Scarico S2** in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) di acque reflue di dilavamento costituito dalle seconde piogge separate dal sistema di gestione delle acque di prima pioggia senza subire alcun trattamento. Prima dell’immissione nel fosso di campagna, la condotta è dotata di un pozzetto di ispezione e campionamento.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- **Scarico S3** di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e locale bar (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).

- N. 5 scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

## **Prescrizioni**

1. Lo Scarico S1 parziale di acque reflue di dilavamento deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 per scarichi in acque superficiali, con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
2. Lo Scarico S2 non è soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - L'infrastruttura fognaria ed i sistemi di depurazione delle acque siano realizzati e mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico;
  - I punti assunti per il controllo (pozzetti di ispezione/campionamento) individuati sulla condotta comune e del punto di scarico parziale (prima pioggia) a monte dei punti di immissione nel corpo idrico ricettore siano mantenuti sempre in buone condizioni di funzionalità e pulizia ed accessibili al personale di controllo per tutto l'arco dell'anno;
  - Siano eseguiti interventi di controllo e manutenzione periodica delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia, articolati come di seguito;
    - Controllo del livello di sedimenti depositatosi all'interno dei separatori e del livello dello strato di oli trattenuti dal comparto di disoleazione;
    - Controllo ed eventuale pulizia del filtro a coalescenza;
    - Svuotamento periodico dei fanghi depositati nel sedimentatore, il cui livello non dovrà superare il 30% del volume del comparto di separazione fanghi, da parte di ditte specializzate;
    - Svuotamento periodico degli oli trattenuti nel comparto di disoleazione, il cui livello non dovrà superare il 20% del volume netto della relativa vasca, da parte di ditte specializzate;
    - Il sistemi di trattamento delle acque siano sottoposti ad attenta, costante e periodica pulizia e manutenzione da parte di ditte specializzate, comprensiva di periodica asportazione e smaltimento dei fanghi di supero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
    - gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
  - Siano garantiti interventi periodici di manutenzione del fosso ricettore a valle degli scarichi al fine di mantenere la regolare funzionalità idraulica, eliminando la vegetazione spontanea in eccesso e mantenendo la corretta sagomatura del fosso;
4. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica

della ragione sociale.

5. il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/544/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/71/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 3872/2017).
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 24/01/2022 al PG/2022/10199) e successive integrazioni.
- Elaborato "Elaborato\_SDF\_2021.dwg" datato 28/02/2022 (agli atti di ARPAE in data 16/03/2022 al PG/2022/44123), riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 5933/2022

Documento redatto in data 24/06/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto VEGA CARBURANTI SPA**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30 Loc. Crespellano**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico S3** in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituito dalle di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e locale bar preventivamente trattate mediante un sistema di trattamento costituito da degrassatore, fossa imhoff e bacino di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale, prima dell’immissione nel corpo idrico superficiale lo scarico è dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento da assumersi come punto di campionamento dei limiti.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico S1 parziale in acque superficiali (fosso di campagna), mediante una condotta in comune con altra ditta costituito dalle acque di dilavamento potenzialmente contaminate (prima pioggia) (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).
- Scarico S2 in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) di acque reflue di dilavamento costituito dalle seconde piogge separate dal sistema di gestione delle acque di prima pioggia senza subire alcun trattamento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto)..
- N. 5 scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Considerato che il Comune di Valsamoggia in regime di silenzio-assenso, visto anche il parere di ARPAE-

APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2022/91452 del 01/06/2022, non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, confermando quindi il rispetto delle prescrizioni impartite da ARPAE APAM contenute nel parere di cui sopra. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Considerato che il parere di ARPAE APAM richiama per lo scarico di acque reflue domestiche prescrizioni contenute in un precedente parere di ARPA emesso in data 20/04/2004 prot.n. 1059 ritenendole ancora attuali per la tipologia di scarico, si riportano di seguito dette prescrizioni alle quali il titolare dello scarico è tenuto al rispetto:

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative
4. L'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 7.2 dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 1053/2003;
5. Si dovrà provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione, per garantire il corretto mantenimento delle funzioni evaporative;
6. Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del sistema di fitodepurazione, del degrassatore e della fossa di tipo "Imhoff", che dovranno essere puliti con periodicità almeno annuale da parte di una Ditta specializzata ed autorizzata;
7. gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol
8. Siano garantiti interventi periodici di manutenzione del fosso ricettore a valle degli scarichi al fine di mantenere la regolare funzionalità idraulica, eliminando la vegetazione spontanea in eccesso e mantenendo la corretta sagomatura del fosso
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/544/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/71/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 3872/2017).
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 24/01/2022 al PG/2022/10199) e successive integrazioni.
- Elaborato "Elaborato\_SDF\_2021.dwg" datato 28/02/2022 (agli atti di ARPAE in data 16/03/2022 al PG/2022/44123), riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 5933/2022

Documento redatto in data 24/06/2022

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**